



Decreto Dirigenziale n. 251 del 05/08/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI STATALI PER GLI ANIMALI POSITIVI ALLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA E PER L'ABBATTIMENTO TOTALE (STAMPING OUT).

IL DIRIGENTE**PREMESSO** che

- a. il comma 3 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 , concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e bufalini, recita : “3. *In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente..... Omissis.....*”;
- b. l'articolo 3 decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, recita : “2. *In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente omissis.....*”;
- c. l'articolo 15 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini, recita : “ 3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti OMISSIS;”
- d. l'articolo 19 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 (1). Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, recita : “ 3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti.....Omissis;”
- e. per gli animali positivi a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica macellati la ASL deve corrispondere al proprietario degli stessi la relativa indennità statale ai sensi della L. 615/64 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione della macellazione in BDN;
- f. la mancata o ritardata corresponsione delle indennità sopra indicate comporta anche perdite economiche per lo Stato per mancato introito del finanziamento comunitario U.E.;
- g. l'O.M. 28 maggio 2015 stabilisce misure sanitarie in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi;

RITENUTO, necessario

- a. stabilire procedure regionali al fine di uniformare le attività delle AA.SS.LL. in materia di abbattimento totale e di corresponsione delle indennità statali per gli animali positivi tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica macellati;

VISTI

- a. il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 e s.m.i.;
- b. il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i.;
- c. il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 e s.m.i.;
- d. il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592;
- e. l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015;
- f. la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013 relativa al conferimento di incarichi dirigenziali;
- g. la D.G.R.C. n. 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente della UOD 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- h. la nota prot. N. 0126952 del 21/02/2014 Dipartimento 54 Direzione Generale n. 10;

DECRETA

per le motivazione riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare l'Allegato A ad oggetto "Linee Guida Regionali per le attività di abbattimento totale" e l'Allegato B ad oggetto "Linee Guida Regionali per la corresponsione degli indennizzi statali", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente provvedimento ai Direttori Generali e ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. per i successivi adempimenti;
3. di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.D.
Dott. Paolo Sarnelli



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

Allegato A – Abbattimento totale

Linee guida per l'abbattimento del totale dell'effettivo in focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovicaprina, tubercolosi bovina o leucosi bovina enzootica (stamping-out)

CASO 1

Il **Servizio Veterinario** della ASL nei casi in cui :

- a. non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali in un focolaio

oppure

- b. un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente in aree protette di rilievo nazionale

oppure

- c. si rilevi :

- o il persistere dell'infezione nell'ultimo anno
- o il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali
- o la mancata collaborazione nelle attività di profilassi
- o il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti

oppure

- d. nei focolai di **brucellosi ovi-caprina** nei casi di isolamento di *Brucella melitensis*, di alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio

dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il **provvedimento di abbattimento**, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Per la rilevazione dei dati il Servizio Veterinario utilizza la scheda allegata alle presenti Linee Guida.

Le schede di rilevazione dati sono inviate alla Regione - UOD Prevenzione e S.P.V., all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario e alle competenti Sezioni dell'IZSM.

CASO 2

Il **Servizio Veterinario** della ASL, sulla base dei seguenti criteri:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne
- b. l'isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella* spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio)



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

- c. il rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa)
- d. un'elevata percentuale di positività (superiore al 20 %) degli animali controllati sui controllabili al momento del controllo

propone alla Regione - U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria l'applicazione dell'**abbattimento totale** in un focolaio.

La U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, acquisito in merito il parere della sezione provinciale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, esprime **parere favorevole** oppure **parere sfavorevole** all'abbattimento totale e ne da comunicazione al Servizio Veterinario proponente, specificando le motivazioni.

Il Servizio Veterinario, acquisito il **parere favorevole** dalla U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, **dispone l'abbattimento totale** dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Per la rilevazione dei dati il Servizio Veterinario utilizza la scheda allegata alle presenti Linee Guida.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

Allegato B – Indennizzi statali

Linee guida per la corresponsione degli indennizzi statali nei casi di macellazione per Tbc-Brc e Leb

A. Attività dei Medici Veterinari presso gli stabilimenti di macellazione

I Medici Veterinari che operano presso gli stabilimenti di macellazione inseriscono in GISA i dati delle macellazioni degli animali positivi Tbc, Brc e Leb.

Alla chiusura della giornata di macellazione, per gli animali positivi Tbc, Brc e Leb macellati, i Medici Veterinari stampano direttamente da GISA :

- Il **modello 17**, da dove si evince il destino della carcassa e gli eventuali organi sequestrati
- Il **modello animali infetti** da dove si evince l'elenco degli animali positivi Tbc-Brc e Leb macellati.

I modelli sopra indicati vengono inviati urgentemente tramite **Pec** al Servizio Veterinario della ASL competente sull'azienda di provenienza degli animali positivi Tbc, Brc e Leb. Detta comunicazione viene effettuata anche nel caso in cui l'azienda di provenienza insista nella stessa ASL dello stabilimento di macellazione.

I Medici Veterinari competenti sugli stabilimenti di macellazione si assicurano che il responsabile dello stabilimento implementi in modo corretto la Banca Dati Nazionale Teramo per quanto riguarda :

- Macellazione animali positivi
- Motivo abbattimento : provvedimento sanitario.

I Medici Veterinari competenti sugli stabilimenti di macellazione curano l'invio del mod. 9/33 direttamente al Servizio Veterinario della ASL di provenienza degli animali positivi Tbc, Brc e Leb entro 30 gg. dalla macellazione. Detta comunicazione viene effettuata anche nel caso in cui l'azienda di provenienza insista nella stessa ASL dello stabilimento di macellazione.

B. Attività di erogazione degli indennizzi statali

I Medici Veterinari addetti all'erogazione degli indennizzi :

- i. istituiscono un fascicolo aziendale per l'erogazione degli indennizzi
- ii. ricevono dal Servizio Veterinario dello stabilimento di macellazione copia del **modello 17** e copia del **modello animali infetti**
- iii. effettuano i controlli in BDN per verificare quanto di seguito specificato :



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Unità Operativa Dirigenziale
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

CONTROLLI ATTRAVERSO LA BANCA DATI NAZIONALE

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| Sono registrati in BDN i codici identificativi univoci dei capi abbattuti: | | | SI | | | | | NO | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|

E' registrato in BDN l'avvenuto aggiornamento dei dati relativi a :

- Registrazione uscita dei capi positivi dall'allevamento verso il macello SI NO
- Motivo Abbattimento SI NO

In caso di risposte negative, le relative inadempienze devono essere al più presto risolte. Pertanto i Medici Veterinari addetti all'erogazione degli indennizzi si attivano per contattare, a seconda dei casi, l'allevatore – l'associazione delegata per la BDN dall'allevatore – il Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di macellazione, al fine di risolvere le inadempienze riscontrate

- iv. acquisiscono dall'allevatore i dati relativi all'IBAN-coordinate bancarie
- v. predispongono, verificato favorevolmente tutta la documentazione, gli atti di competenza ai fini del pagamento e li inviano al competente ufficio economico finanziario della ASL
- vi. si assicurano che il competente ufficio economico finanziario della ASL effettui il mandato di pagamento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 90 giorni dalla ricezione del **modello 17** e del **modello animali infetti**
- vii. tengono registrazioni di tutto l'iter procedurale, anche ai sensi della norma ISO 9001:2008
- viii. Aggiornano il fascicolo aziendale inserendo tutta la documentazione pertinente : copia modello 2/33, rapporto di prova, dispositivo abbattimento, copia modello 4 invio al macello, comunicazioni dell'allevatore, modello 17, modello animali infetti, verifica BDN, determina pagamento o altro atto, copia mandato pagamento o riferimento, modello 9/33 e ogni altra eventuale documentazione istruttoria.